

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Allenatore / Allenatrice di sport di prestazione

del **12 APR 2017**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli allenatori di sport di prestazione sono prestatori di servizi nel campo dello sport di prestazione. Seguono bambini e giovani e/o adulti in diversi sport e specialità a livello regionale e nazionale e portano gli atleti a realizzare risultati importanti nello sport di prestazione. Gli allenatori di sport di prestazione lavorano al servizio di una federazione, di una società sportiva o di atleti e squadre. Rappresentano il proprio datore di lavoro nei confronti dell'opinione pubblica.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli allenatori di sport di prestazione:

- sono responsabili della pianificazione dei risultati a breve, medio e lungo termine nello sport di prestazione;
- organizzano allenamenti, ritiri, partecipazioni a tornei, ecc. e gestiscono le attività di allenamento;
- pianificano, organizzano, guidano e valutano gli allenamenti con gli atleti loro affidati;
- accompagnano e assistono gli atleti durante le competizioni;
- analizzano i risultati ottenuti in allenamento e in gara e adattano di conseguenza la preparazione;

- sono in grado di comunicare in maniera efficace con tutti i soggetti interessati (atleti, genitori, società sportive, federazioni, media, etc.);
- sono capaci di instaurare e curare con i propri atleti un rapporto professionale;
- hanno notevoli responsabilità in merito allo sviluppo personale e sportivo dei propri atleti;
- attuano la programmazione di massima della società sportiva e della federazione.

1.23 Esercizio della professione

Gli allenatori di sport di prestazione svolgono la loro attività a tempo parziale o a tempo pieno. A seconda del carattere stagionale di determinati sport, l'attività dell'allenatore risulta più o meno impegnativa nei diversi periodi dell'anno.

Nello svolgimento della propria attività nello sport di prestazione seguono le indicazioni del proprio datore di lavoro, pur avendo nella maggior parte dei casi la massima libertà d'azione per il raggiungimento degli obiettivi.

L'attività viene svolta a casa (analisi e pianificazione), oltre naturalmente che sul campo di allenamento o di gara. Gli allenatori di sport di prestazione lavorano a volte anche all'estero.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli allenatori di sport di prestazione svolgono un ruolo importante nell'ambito della promozione dello sport in Svizzera. Nel quadro della promozione di uno sport sano, corretto e rispettoso degli altri hanno una funzione di esempio e applicano i valori etico-sportivi fondamentali (Carta etica di Swiss Olympic) e le raccomandazioni per la protezione dell'ambiente (ecosport.ch).

Gli allenatori di sport di prestazione contribuiscono a diffondere un'immagine positiva dello sport.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Swiss Olympic – associazione mantello delle federazioni sportive svizzere
- swiss coach – associazione professionale degli allenatori professionali di sport di prestazione e sport di punta in Svizzera.

L'organo responsabile svolge gli esami in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSP) e con la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame, composta da minimo 5 e massimo 7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide in merito al conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi all'Ufficio federale dello sport o alla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- b) l'attestato della formazione di allenatore federale e il riconoscimento G+S;
- c) il visto della federazione sportiva nazionale;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un attestato di maturità, di titolo di scuola media specializzata o di una qualifica equivalente;
- b) può presentare un visto della federazione nel quale si attesta che quest'ultima ha preso atto dell'iscrizione del candidato e lo assiste nel suo iter formativo (incluso l'esame di professione) tramite un *coach developer*²;
- c) dispone del riconoscimento di allenatore G+S delle giovani leve di livello locale (se esiste nel suo sport) o può attestare una qualifica equivalente della federazione sportiva nazionale;
- d) può attestare una pratica professionale di almeno 800 ore come allenatore attivo con atleti della categoria giovanile e/o della categoria élite (detentori della *Swiss Olympic Card*) di cui 200 ore svolte nell'anno precedente all'esame (fino a sei settimane prima dell'esame);
- e) possiede un'abilitazione all'attività di allenatore ritenuta sufficiente dagli esperti della federazione sportiva;
- f) ha svolto un tirocinio di 30-40 ore a un livello riconosciuto dalla federazione (livello degli atleti o dell'organizzazione);
- g) può attestare di aver sostenuto tre colloqui con il proprio *coach developer* destinati all'esame dettagliato della situazione;
- h) ha svolto una formazione riconosciuta dalla commissione d'esame in ambito sanitario e di primo soccorso.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

² La nozione di *coach developer* sostituisce quella di assistente/consulente utilizzata finora. Si tratta di una persona che segue e assiste l'allenatore durante il suo iter di formazione e perfezionamento.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e del lavoro di progetto è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali e alla presentazione degli studi di casi, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera in merito al superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di progetto (ambiti di competenza A, B, C, in parte anche D, E, F)	scritto	redatto in precedenza	30%
2 Domande sul lavoro di progetto (ambiti di competenza A, B, C, D)	orale	30-45 min.	20%
3 Verifica delle conoscenze professionali (ambiti di competenza B, C, D, E, F)	orale	20-30 min.	
4 Studi di casi incluso gioco di ruolo (ambiti di competenza A, E, F, in parte anche B, C, D)	scritto gioco di ruolo	100-120 min.	
Totale		150-195 min.	100%

Descrizione degli ambiti di competenza valutati

- A) Competenze trasversali: sono centrali per poter avere successo come allenatore. Nell'esame di professione si distinguono competenze personali, sociali e metodologiche incentrate sull'attività pratica dell'allenatore.
- B) Analisi e pianificazione: i due elementi sono parte di un sistema che consente di gestire l'allenamento. L'analisi della situazione attuale e di quella ottimale (reale/ideale) è la base di tale attività, mentre nella pianificazione si tratta di riportare in un modello il processo dell'allenamento.
- C) Allenamento: è la realizzazione pianificata e sistematica di misure volte a raggiungere gli obiettivi previsti per gli allenamenti e le gare nello sport di prestazione e di punta. L'allenamento è l'attività centrale dell'allenatore.
- D) Gare: altro elemento centrale dello sport di prestazione accanto all'allenamento. Fra allenamento e gara sussiste una stretta correlazione: allenatori, atleti e altri componenti del team hanno modo di verificare nel confronto con i concorrenti il livello di prestazione raggiunto grazie agli allenamenti.
- E) Consulenza e coaching: comprendono tutte le attività di consulenza e assistenza svolte dall'allenatore che dovrebbero contribuire a migliorare le prestazioni dell'atleta, del team e degli assistenti. Si tratta di attività che si possono svolgere prima, durante e dopo l'allenamento e/o la gara.
- F) Conduzione e gestione: gli allenatori hanno un compito importante nella conduzione e nella gestione di atleti, squadre e assistenti. Devono inoltre comunicare in modo professionale con atleti, squadre, federazioni, società sportive e altri partner.

Descrizione delle prove d'esame

1. Lavoro di progetto: è una componente essenziale dell'esame di professione e comprende quattro parti: riflessione sul proprio ruolo e profilo dell'allenatore, analisi e pianificazione, tema a scelta e resoconto sul tirocinio. La forma del lavoro di progetto viene stabilita dalla commissione d'esame.
2. Domande sul lavoro di progetto: la discussione del lavoro di progetto si suddivide in due parti: presentazione della parte 1 e domande sulle parti 2 e 3. La prova è orale e dopo la presentazione si svolge sotto forma di colloquio professionale.
3. Verifica: la prova orale per verificare le conoscenze specialistiche si incentra sulle tematiche analisi e pianificazione, allenamento, gare, consulenza e coaching, conduzione e gestione. Vengono scelte 3 domande da una lista

preparata in precedenza alle quali si deve rispondere oralmente senza avere il tempo di prepararsi.

4. Studi di casi: l'esame di casi concreti e il gioco di ruolo riguardano gli ambiti competenze trasversali, analisi e pianificazione, allenamento, gare, consulenza e coaching, conduzione e gestione. Questa parte dell'esame si divide in una parte scritta e in un gioco di ruolo su alcuni casi riguardanti specifiche discipline sportive.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se le note di ciascuna parte dell'esame raggiungono almeno il 4.0.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - n) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - o) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale**
 - **Allenatrice di sport di prestazione con attestato professionale federale**
 - **Entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral**
 - **Trainer Leistungssport mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Trainerin Leistungssport mit eidgenössischem Fachausweis**
- Per la versione inglese si usa la dicitura:
- **Coach in Competitive Sports with Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

Revoca dell'attestato professionale

- 7.14 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.15 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.2 Rimedi giuridici

- 7.21 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.22 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 24 maggio 2012 concernente l'esame di professione di Allenatore / Allenatrice sport di prestazione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

L'esame può essere svolto fino al 31.12.2018 in base al regolamento previgente del 24 maggio 2012. I ripetenti in base al regolamento previgente del 24 maggio 2012 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31.12.2019.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 30.06.2017.

10. EMANAZIONE

Ittigen / Adligenswil,

Swiss Olympic
Il direttore



Roger Schnegg

swiss coach
Il presidente



Peter Regli

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 12 APR 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore